

# Assicurazione MULTIGARANZIA per alberghi e attività ricettive

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)

**AXA Assicurazioni S.p.A.**

“Protezione Turismo”



Gennaio 2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

## Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

**AXA ASSICURAZIONI S.p.A.**, è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione IVASS con il n.1.00025, con Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como, 17 - 20154 Milano - Italia.

La Compagnia mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto: numero telefonico +39.02.48.084.1 - Fax +39. 02.48.084.331; indirizzo internet: [www.axa.it](http://www.axa.it); indirizzo di posta elettronica: [infodanni@axa.it](mailto:infodanni@axa.it) - PEC: [axaassicurazioni@axa.legalmail.it](mailto:axaassicurazioni@axa.legalmail.it)

AXA ASSICURAZIONI S.p.A., è soggetta alla direzione ed al coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU (calle Monsenor Palmer, 1 - Palma de Mallorca - Spagna) ai sensi dell'art. 2497 bis c.c.

La compagnia è Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 ed è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 31.12.1935 (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83).

Il patrimonio netto di AXA Assicurazioni S.p.A., riferito all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2017), ammonta a € 645 milioni di cui € 211 milioni di capitale sociale interamente versato e € 434 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio. L'indice di solvibilità di AXA Assicurazioni S.p.A., ovvero l'indice che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, e relativo all'ultimo bilancio approvato, è pari al 138%. Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa) è possibile consultare il sito: [www.axa.it](http://www.axa.it)

Al contratto si applica la legge italiana.

 <b>Che cosa è assicurato?</b>	
<b>Sezione A - INCENDIO</b>	<p>La Sezione A - INCENDIO prevede un pacchetto di garanzie base che prevede la copertura assicurativa contro i danni derivanti da: incendio, fulmine, implosione e scoppio; esplosione; caduta di aeromobili, satelliti e meteoriti; urto di veicoli stradali o di natanti; onda di pressione (bang sonico); rovina ascensori e montacarichi in seguito a rottura di congegni; fumo.</p> <p>A titolo esemplificativo sono compresi anche i seguenti rischi: danni consequenziali, spese di salvataggio, spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro, le spese per trasloco del contenuto rimasto illeso, le spese ed onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.</p> <p>Sono inoltre sempre operanti le seguenti Condizioni Speciali: Universalità; Attrezzature e apparecchi elettronici in Leasing, Buona fede; Rinuncia alla rivalsa; Oneri di urbanizzazione - Maggiori costi di ricostruzione; Onorari di riprogettazione del fabbricato; Contenuto all'aperto; Contenuto presso terzi e presso fiere e mostre; Reversibilità - Compensazione tra partite assicurate; Modifiche e variazioni Fabbricato e Attrezzature; Esistenza di procedure concorsuali - Fabbricati o locali separati inattivi; Deroga alla proporzionale; Anticipo indennizzo.</p>
<b>Garanzie Complementari INCENDIO (opzionali)</b>	<p>La copertura può essere integrata mediante Garanzie Complementari (opzionali):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• RISCHIO LOCATIVO (A1);</li><li>• FENOMENI ELETTRICI (A3);</li><li>• INTEGRAZIONE SPESE DEMOLIZIONE e SGOMBERO (A4);</li><li>• RICORSO TERZI (A5);</li><li>• LASTRE e INSEGNE (A6);</li></ul> <p style="text-align: right;">(segue)</p>



## Che cosa è assicurato?

<b>Garanzie Complementari INCENDIO (opzionali)</b>	<p>Altre Garanzie Complementari (opzionali): (segue)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• PANNELLI FOTOVOLTAICI (A7);</li><li>• MANCATO FREDDO (alimenti in refrigerazione o temperatura controllata) (A8);</li><li>• ATTI DOLOSI (A9), per i danni derivanti da Atti vandalici e dolosi; Atti di terrorismo;</li><li>• EVENTI NATURALI (A10), per i danni da Eventi atmosferici; Grandine; Sovraccarico neve;</li><li>• DANNI DA ACQUA (A11), per i danni da Acqua condotta; Occlusione condutture; Rigurgito fognature; Gelo; Colaggio sprinkler; Ricerca e riparazione guasti;</li><li>• ACQUA PIOVANA - ALLAGAMENTI (A12), per i danni da Acqua piovana; Allagamenti;</li><li>• INONDAZIONE ALLUVIONE (A13);</li><li>• TERREMOTO (A14);</li><li>• ESTENSIONI INCENDIO (A15), garanzie aggiuntive per assicurare particolari rischi o eventi quali: DEP1 - "Dependance"; CA2 - "Cose all'aperto"; 605 - "Reimpianto alberi"; 606 - "Piazzali, lastricati, strade interne"; G46 - "Differenziale storico/artistico"; TE99 - TRASPORTI ECCEZIONALI; PP10 - "Perdita pignoni"; FA01 - "Eventi atmosferici a fabbricati aperti e tettoie"; LEA01 FABBRICATI IN LEASING con la formula a valore residuo;</li><li>• GUASTI MACCHINE - Macchinario (A16);</li><li>• MAGGIORI SPESE per il proseguimento dell'attività (A17);</li><li>• VEICOLI DEI CLIENTI (A18);</li><li>• STABILIMENTI BALNEARI (A19);</li><li>• CASE IN LEGNO e/o BUNGALOW di proprietà della struttura ricettiva (A20);</li><li>• 990 - Rete antincendio con o senza riserva idrica;</li><li>• 991 - Sistemi di rilevazione antincendio;</li><li>• 992 - Sistemi automatici di spegnimento incendio ad acqua;</li><li>• 993 - Presenza di porte tagliafuoco (Porte REI 90 o superiori).</li></ul>
<b>Sezione B - FURTO e RAPINA</b>	<p>La Sezione B - FURTO e RAPINA prevede una partita B1 - "CONTENUTO" con una copertura base, con le seguenti garanzie:</p> <p>1) furto (con rottura e/o scasso; con uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili; furto con scalata; furto con introduzione clandestina; furto commesso da un prestatore di lavoro); 2) rapina od estorsione avvenuta nei locali indicati in polizza anche iniziata dall'esterno; 3) furto, rapina o estorsione di valori dell'esercente; 4) danni causati ai beni assicurati nel commettere o nel tentativo di commettere il furto o la rapina; 5) guasti provocati dai ladri ai locali ed agli infissi nonché furto di fissi ed infissi; 6) atti vandalici all'interno dei locali contenenti i beni assicurati, commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati; 7) spese ed onorari del perito che il Contraente avrà scelto e nominato nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito; 8) spese per duplicazione di documenti personali sottratti; 9) spese per la sostituzione delle serrature degli ingressi o spese per migliore i mezzi di chiusura dopo sinistro furto indennizzabile;</p> <p>Sono inoltre sempre operanti le seguenti Condizioni Speciali: Furto del contenuto presso fiere e mostre; Contenuto presso terzi; Contenuto presso fiere e mostre; Indennizzo di cose particolari; Furto durante i periodi di apertura al pubblico con presenza dell'Assicurato o suoi addetti; Anticipo indennizzi</p> <p>Attività a carattere stagionale - Per le attività a carattere stagionale, le garanzie relative ai Valori, preziosi, B2 - "COSE CONSEGNATE O NON CONSEGNATE DAI CLIENTI"; B3 - "FURTO VEICOLI DEI CLIENTI parcheggiati all'aperto nell'area dell'esercizio ricettivo", B4 - "FURTO VEICOLI DEI CLIENTI parcheggiati in autorimessa o area cintata chiusa"; CA3 - "Cose all'aperto" anche se prestate, si intendono non operanti nel periodo di chiusura stagionale dell'esercizio.</p>
<b>Garanzie Complementari FURTO e RAPINA (opzionali)</b>	<p>La copertura può essere integrata mediante Garanzie Complementari (opzionali):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• DEP2 - DEPENDANCE</li><li>• 433 - GUASTI PROVOCATI DAI LADRI - INTEGRAZIONE</li><li>• PR30 - PORTAVALORI</li><li>• PR60 - PORTAVALORI (fino a 6.000 euro)</li><li>• CA3 - COSE ALL'APERTO</li><li>• C828 - DISTRIBUTORI AUTOMATICI</li><li>• 434B - IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO</li><li>• 488C - PRESENZA DI IMPIANTO ANTIFURTO</li></ul>



## Che cosa è assicurato?

<b>Sezione C - RESPONSABILITÀ CIVILE</b>	<p>La Sezione C - RESPONSABILITÀ CIVILE prevede la garanzia base R.C.T. dell'attività esercitata (C1), che protegge l'Assicurato nei casi di responsabilità per danni procurati a terzi nello svolgimento dell'attività turistica ricettiva/alberghiera. La garanzia base R.C.T. (C1) opera anche per i danni derivanti dalla proprietà, conduzione o uso dell'immobile, destinato ad esercizio dell'attività turistica ricettiva/alberghiera indicata in polizza e relativi impianti fissi.</p> <p>Sono inoltre operanti, in relazione al rischio assicurato, le seguenti Condizioni Speciali R.C.T.:</p> <p>C.S. 1 - Committenza auto C.S. 2 - R.C. personale degli addetti - Responsabilità dall'uso di armi per legittima difesa C.S. 3 - R.C. personale dei soggetti non dipendenti al servizio della struttura C.S. 4 - Danni a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio C.S. 5 - Danni da operazioni di carico e scarico C.S. 6 - Prelievo e consegna di attrezzature, scorte e prodotti C.S. 7 - Danni a veicoli dei prestatori di lavoro e fornitori parcheggiati negli spazi di pertinenza dell'impresa assicurata C.S. 8 - Danni da interruzione o sospensione di attività C.S. 9 - Danni da inquinamento accidentale C.S. 10 - Committenza di lavori di straordinaria manutenzione C.S. 11 - Attività di intrattenimento e arte varia C.S. 12 - Danni causati dagli animali - Attività di agriturismo C.S. 13 - Organizzazione di gite ed escursioni C.S. 14 - Assicurato aggiunto per la proprietà dei fabbricati C.S. 15 - Errato trattamento dati personali</p> <p>Alla copertura base R.C.T. è di norma abbinata la garanzia R.C.O. - Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro - in tal caso l'assicurazione opera per gli infortuni sul lavoro subiti dai dipendenti, dai lavoratori subordinati e da tutti i lavoratori di cui si avvale l'Assicurato nel rispetto degli obblighi di legge.</p> <p>La garanzia R.C.T. può essere limitata anche alla "R.C. limitata alla sola proprietà del fabbricato" (C3), si tratta di una garanzia alternativa alla copertura base C1, da proporre qualora l'Assicurato sia solo proprietario del Fabbricato (affittato a terzi che vi esercitano un'attività).</p>
<b>Garanzie Complementari RESPONSABILITÀ CIVILE (opzionali)</b>	<p>La copertura può essere integrata mediante Garanzie Complementari (opzionali):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• R.C. DELL'ALBERGATORE (cose consegnate e non consegnate) (C2)".</li><li>• R.C. MALATTIE PROFESSIONALI - Oggetto dell'assicurazione ("Claims Made") (A23)</li><li>• R.C. Malattie Professionali - ESTENSIONE ATTIVITÀ PREGRESSA (A230)</li><li>• R.C. Malattie Professionali - ESTENSIONE PREGRESSA ILLIMITATA (A231)</li><li>• R.C. DERIVANTE DAI SERVIZI DI RISTORAZIONE (C5)</li><li>• R.C. IMPIANTI SPORTIVI, PALESTRE E PISCINE (C6)</li><li>• R.C. STABILIMENTI TERMALI, CENTRI BENESSERE &amp; SPA (E4)</li><li>• R.C. CENTRI BENESSERE &amp; SPA (E5)</li><li>• R.C. STABILIMENTI BALNEARI (E6)</li><li>• R.C. AFFITTACAMERE - CONDUZIONE LOCALI (E7)</li><li>• INFORTUNI SUBITI DA PERSONALE NON DIPENDENTE (E8)</li><li>• PASSEGGIATE A CAVALLO - DANNI AI CAVALIERI (E9) (fino a 20 cavalli)</li><li>• DISCOTECA (E10)</li><li>• VEICOLI DEI CLIENTI (E11)</li><li>• R.C. proprietà, uso e circolazione di AUTOVEICOLI ELETTRICI "Golf Car" (E12)</li></ul>
<b>Sezione D - FERMO ATTIVITÀ</b>	<p>La Sezione D - FERMO ATTIVITÀ prevede una garanzia "DIARIA da interruzione attività (D1)", che protegge l'Assicurato per i danni derivanti da un'interruzione dell'attività ricettiva dovuta a:</p> <p>danni diretti e materiali indennizzabili dalla "Sezione A - Incendio", che abbiano interessato uno o più locali dell'esercizio ricettivo assicurato; inagibilità dei locali assicurati in conseguenza di guasto totale all'impianto tecnico di acqua calda o fredda e/o impianto di riscaldamento dell'esercizio ricettivo assicurato o per mancanza di acqua corrente dovuta a guasto all'acquedotto pubblico; per provvedimento di chiusura totale o parziale emanato dalle Autorità preposte, anche ai soli fini di accertamento, derivato da un'intossicazione dei clienti da cibi o bevande, presunte malattie contagiose o infettive dei clienti o del personale alberghiero oppure per provvedimento di chiusura totale emanato dall'Autorità in seguito a morte o grave infortunio sul lavoro di uno o più addetti dell'esercizio ricettivo assicurato e/o in seguito a morte o grave infortunio di uno o più clienti; per impedimento di accesso ai locali dell'esercizio ricettivo per blocco totale della strade carrozzabili di accesso conseguente ad eventi atmosferici o naturali straordinari (es. frana, valanghe, allagamento, ecc.).</p>

 <b>Che cosa è assicurato?</b>	
<b>Garanzie Complementari FERMO ATTIVITÀ (opzionali)</b>	<p>È possibile estendere la garanzia anche agli eventi catastrofici Terremoto ed inondazione o alluvione con la relativa garanzia opzionale ("Estensione calamità naturali").</p> <p>Prevista inoltre una garanzia "CYBER RISK ripristino sito e sistema informatico di prenotazioni (D2)" che prevede il rimborso delle spese informatiche di ripristino del sistema informatico della struttura ricettiva assicurata danneggiato da attacco informatico (virus, malware, ecc.).</p>
<b>Sezione E - TUTELA LEGALE e ASSISTENZA</b>	<p>La Sezione E - TUTELA LEGALE e ASSISTENZA prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>una garanzia "Tutela Legale", che protegge l'Assicurato per le spese legali e peritali necessarie per la difesa dei suoi interessi per le controversie connesse all'esercizio dell'attività assicurata;</li> <li>una copertura di Assistenza, che fornisce le seguenti prestazioni: Invio di un Elettricista in caso di urgenza; Invio di un Idraulico in caso di urgenza; Invio di un Fabbro/Falegname; Invio di un Vetraio in caso di urgenza; Invio di un Serrandista in caso di emergenza; Invio di un Frigorista in caso di emergenza (prestazione valida per attività che hanno merci in refrigerazione); . Fornitura temporanea di energia elettrica; Servizio di segnalazione guasti; Rientro anticipato (prestazione valida sia in Italia che all'estero); Ripristino attrezzature, impianti e apparecchiature; Recupero documenti e materiale cartaceo; Invio di una Guardia Giurata; Ripristino dell'agibilità; Invio di un tecnico specializzato in disinfestazione.</li> </ul>
<b>Garanzie opzionali TUTELA LEGALE e ASSISTENZA</b>	<p>È possibile estendere la garanzia "TUTELA LEGALE" con il "Pacchetto Sicurezza" e la garanzia "ASSISTENZA" alla copertura "TRAVEL" che prevede l'assistenza alla persona durante il soggiorno nell'esercizio ricettivo; bagaglio; rimborso spese mediche; interruzione del soggiorno</p>

 <b>Che cosa NON è assicurato?</b>	
<b>Che cosa non è assicurato Sezione A - INCENDIO</b>	
<b>Esclusioni Incendio</b>	<p>Sono sempre esclusi i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei legali rappresentanti, dell'amministratore o dei soci a responsabilità illimitata;</li> <li>causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;</li> <li>causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;</li> <li>causati da maremoti, bradisismi, eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazione di acqua marina;</li> <li>da cedimento o franamento del terreno;</li> <li>da valanghe e slavine;</li> <li>di smarrimento, furto, rapina, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo dei beni assicurati, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;</li> <li>a preziosi, raccolte scientifiche e numismatiche.</li> </ol> <p>Sono esclusi - se non operante e per quanto previsto dalle specifiche clausole indicate - i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione (se operante, quanto previsto da A3 - "Fenomeni elettrici");</li> <li>subiti dalle provviste alimentari in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione (se operante, quanto previsto da A8 - "Mancato freddo");</li> <li>in conseguenza di eventi socio-politici, tumulti popolari, scioperi, sommosse o causati da atti dolosi compresi atti vandalici e sabotaggi (se operante, quanto previsto da E16 - "Atti vandalici e dolosi");</li> <li>da atti di terrorismo (se operante, quanto previsto da E99 - "Atti di terrorismo");</li> <li>da eventi atmosferici quali uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trasportate, trascinate o abbattute, tromba d'aria, grandine, pioggia, neve (se operante, quanto previsto da: E13 - "Eventi Atmosferici", E27 - "Grandine"; E25 - "Sovraccarico neve"; E30 - "Acqua piovana");</li> <li>da allagamento verificatosi all'interno dei fabbricati a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua (se operante, quanto previsto da E14 - "Allagamenti");</li> <li>causati da terremoti (se operante, quanto previsto da A14 - "Terremoto");</li> <li>causati da inondazioni, alluvioni - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali (se operante, quanto previsto da A13 - "Inondazione - Alluvione");</li> <li>indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale, industriale e di servizi, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati (se operante, quanto previsto da: PP10 - "Perdita Pigioli"; A10 - "Maggiori Spese per il proseguimento dell'attività", D1 - "Diaria da interruzione attività").</li> </ol>



## Che cosa NON è assicurato?

<b>Cose escluse dall'assicurazione</b>	<p>Sono esclusi dalle cose assicurate:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• case in legno, roulotte, camper, case mobili e bungalows non interamente in muratura e relative strutture fisse e mobili (salvo se prestata l'unità tecnica A20 - CASE IN LEGNO e/o BUNGALOW di proprietà della struttura ricettiva);</li><li>• stabilimenti balneari e relative strutture fisse e mobili, salvo se diversamente indicato in polizza; (salvo se prestata l'unità tecnica A19 - STABILIMENTI BALNEARI);</li><li>• fabbricati in "leasing", se assicurati con polizza leasing separata (salvo se operante la clausola LEA01);</li><li>• attrezzatura e apparecchi elettronici in "leasing", se assicurati con polizza leasing separata, tuttavia se la polizza leasing è stipulata con la formula a "Valore residuo", si intendono compresi nella partita A2 - "Contenuto", qualora assicurata, nei limiti del valore già ammortizzato alla data del sinistro (valore determinato in base al piano di ammortamento ed ai canoni di leasing pagati), escluso in ogni caso il valore residuo o di riscatto del bene.</li></ul>
<b>Esclusioni Furto</b>	<p style="text-align: center;"><b>Che cosa non è assicurato Sezione B - FURTO e RAPINA</b></p> <p>Sono esclusi i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, requisizione, na-zionalizzazione, confisca, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;</li><li>b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;</li><li>c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata;</li><li>d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:<ol style="list-style-type: none"><li>1) da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;</li><li>2) da persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere, salvo quanto previsto all'Art. 3.4 - "Oggetto dell'Assicurazione", lettera b);</li><li>3) da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;</li><li>4) da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità entro il secondo grado, anche se non coabitanti;</li></ol></li><li>e) subiti dalle cose all'aperto, salvo quanto previsto nella garanzia CA3 - "Cose all'aperto", se operante;</li><li>f) causati ai beni assicurati da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del sinistro;</li><li>g) derivanti da furto con destrezza (salvo quanto previsto per il portavalori, garanzie opzionali PR30 o PR60) o avvenuto in concomitanza di truffa;</li><li>h) indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi.</li></ol>
<b>Esclusioni R.C.T.</b>	<p style="text-align: center;"><b>Che cosa non è assicurato Sezione E- RESPONSABILITÀ CIVILE</b></p> <p>Sono esclusi:</p> <p>A) i danni derivanti da:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) attività per le quali siano previsti requisiti di legge specifici per l'esercizio della stessa, e l'Assicurato ne risulti sprovvisto;</li><li>2) inadempimenti di natura contrattuale, salvo quanto diversamente previsto;</li><li>3) umidità, stitilicidio, infiltrazioni e insalubrità dei locali;</li><li>4) utilizzo di organismi geneticamente modificati e/o di prodotti che li contengono (O.G.M.), uso di fitofarmaci composti in tutto o in parte da sostanze il cui impiego sia vietato dalla legge;</li><li>5) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive, da campi elettromagnetici;</li><li>6) presenza, detenzione e impiego di amianto, esplosivi;</li><li>7) responsabilità professionale, salvo quanto diversamente previsto;</li><li>8) multe e ammende, sanzioni o altri importi a carattere punitivo (c.d. punitive or exemplary damages);</li><li>9) circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate per i rischi rientranti nelle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria sulla circolazione stradale; proprietà ed uso di natanti a motore ed aeromobili;</li><li>10) impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore o che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;</li></ol> <p style="text-align: right;"><i>(segue)</i></p>



**Che cosa non è assicurato Sezione E- RESPONSABILITÀ CIVILE**

Sono esclusi i danni derivanti da: (segue)

- 11) proprietà di fabbricati e relativi impianti che non costituiscono beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata;
- 12) proprietà ed esercizio di impianti di risalita quali: seggiovie, funivie, sciovie e simili anche se gestiti direttamente dall'Assicurato;
- 13) proprietà ed uso di giostre azionate a motore che non siano ad uso esclusivo dei clienti della struttura ricettiva;
- 14) responsabilità civile del tour operator o riconducibile all'Assicurato in qualità di vettore dei viaggi da lui organizzati;
- 15) esercizio di discoteche, night club, club privè e simili locali notturni, salvo quanto previsto dalla garanzia opzionale E10 - "Discoteca", se operante;
- 16) perdite patrimoniali, salvo quanto previsto dalla C.S. 15 - "Errato trattamento dati personali";
- 17) proprietà e uso di animali salvo quanto previsto nell'Art. 5.4 - "R.C.T. dell'attività - Oggetto dell'assicurazione" relativamente alla proprietà o dall'utilizzo di cani da guardia e salvo quanto previsto per l'Agriturismo dalla C.S. 12 - "Danni causati dagli animali - Attività di agriturismo";
- 18) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo quanto previsto dalla garanzia C.S. 9 - "Danni da inquinamento accidentale";
- 19) interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
- 20) alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovandosi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento; salvo quanto previsto dalla C.S. 9 - "Danni da inquinamento accidentale";
- 21) interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto dalla C.S. 8 - "Danni da interruzione o sospensioni di attività".

Sono inoltre esclusi i danni:

- 22) ad opere in costruzione e/o alle cose sulle quali si eseguono i lavori.

**Esclusioni R.C.T.**

- B) Sono esclusi - se non operante e per quanto previsto dalle specifiche clausole indicate - i danni derivanti da:

- 1) proprietà e/o esercizio di stabilimenti di cure termali e relativi impianti per cure termali, servizi di idroterapia e fangoterapia, attività di Spa o beauty farm (salvo, se operante, quanto previsto dalla Estensione R.C. E4 - "R.C. Stabilimenti Termali, Centri Benessere & Spa" o dalla Estensione R.C. E5 - "R.C. Centri Benessere & Spa");
- 2) proprietà ed esercizio di piscine, palestre ed impianti sportivi, nonché locazione di attrezzature e materiale sportivo in genere (salvo, se operante, quanto previsto dalla Estensione R.C. C6 - "R.C. impianti sportivi, palestre e piscine");
- 3) proprietà e/o esercizio di stabilimento balneare (salvo, se operante, quanto previsto dalla Estensione R.C. E6 - "R.C. stabilimenti balneari");
- 4) conduzione di appartamenti locati a terzi in genere, per le attività ad esempio di affittacamere (salvo, se operante, quanto previsto dalla Estensione R.C. E7 - "R.C. Affittacamere - Conduzione locali");
- 5) esercizio di prestazioni di natura medico-sanitaria e attività o trattamenti che richiedano controllo o sorveglianza medica (salvo, se operante, quanto espressamente previsto dalla Estensione R.C. E4 - "R.C. Stabilimenti Termali, Centri Benessere & Spa" o dalla Estensione R.C. E5 - "R.C. Centri Benessere & Spa").

- C) Sono esclusi - salvo per quanto previsto nelle specifiche clausole indicate tra parentesi - i danni:

- 1) provocati da soggetti diversi dagli addetti e della cui opera l'Assicurato si avvalga (salvo quanto previsto dalla C.S. 3 - "R.C. personale dei soggetti non dipendenti al servizio della struttura");
- 2) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute (salvo quanto previsto dalla C.S. 4 - "Danni a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio", nonché, se operanti, quanto previsto dalla Garanzia Complementare C2 - "R.C. dell'albergatore (cose consegnate e non consegnate)" e dalla Estensione R.C. C5 - "R.C. derivante dai servizi di ristorazione");
- 3) ai mezzi sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni nonché alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, (salvo quanto previsto dalla C.S. 5 - "Danni da operazioni di carico e scarico");



## Che cosa NON è assicurato?

<b>Esclusioni R.C.T.</b>	<p>C) Sono esclusi - salvo per quanto previsto nelle specifiche clausole indicate tra parentesi - i danni: (<i>segue</i>)</p> <p>4) alle cose che l'Assicurato possieda, abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo, (salvo quanto previsto dalla C.S. 7 - "Danni a veicoli dei prestatori di lavoro e fornitori parcheggiati negli spazi di pertinenza dell'impresa assicurata", nonché, se operanti, dalla Garanzia Complementare C2 - "R.C. dell'albergatore (cose consegnate e non consegnate)", e dalle Estensioni R.C. (opzionali): C5 - "R.C. derivante dai servizi di ristorazione"; C6 - R.C. impianti sportivi, palestre e piscine; E4 - "R.C. Stabilimenti Termali, Centri Benessere &amp; Spa"; E5 - "R.C. Centri Benessere &amp; Spa"; E10 - "Discoteche" e E11 - "Veicoli dei clienti");</p> <p>5) cagionati da somministrazione di generi alimentari nell'ambito dei servizi di ristorazione, (salvo quanto previsto dalla Estensione R.C. C5 - "R.C. derivante dai servizi di ristorazione"). In ogni caso, anche se non richiamata l'estensione C5 - "R.C. derivante dai servizi di ristorazione", resta operante la responsabilità civile derivante all'Assicurato da somministrazione di generi alimentari nell'ambito del servizio di prima colazione e bar;</p> <p>6) cagionati da prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione, (salvo quanto previsto dalla garanzia smercio, punti 17), 18) e 19) dell'Art. 5.4 - "R.C.T. dell'attività - Oggetto dell'assicurazione"). Restano sempre escluse le spese per il ritiro dal mercato di prodotti, anche se relative a generi alimentari di produzione propria;</p> <p>7) da furto, (salvo, se operanti, quanto previsto dalla Garanzia Complementare C2 - "R.C. dell'albergatore (cose consegnate e non consegnate)", e dalle Estensione R.C. (opzionali): C5 - "R.C. derivante dai servizi di ristorazione"; C6 - R.C. impianti sportivi, palestre e piscine; R.C. E4 - "R.C. stabilimenti termali, centri benessere &amp; Spa"; E5 - "R.C. centri benessere e Spa"; E10 - "Discoteche" e E11 - "Veicoli dei clienti");</p> <p>8) derivanti all'Assicurato dalla sua qualità di accompagnatore o guida di gite turistiche ed escursioni o dalla sua qualità di accompagnatore in passeggiate a cavallo, (salvo quanto previsto dalle C.S. 3 - "R.C. personale dei soggetti non dipendenti al servizio della struttura", C.S. 13 - "Organizzazione di gite ed escursioni" e, se operante, quanto previsto dalla Estensione R.C. E9 - "Passeggiate a cavallo - Danni ai cavalieri");</p> <p>9) derivanti dalla proprietà, uso e circolazione di autoveicoli elettrici "golf car" - di proprietà od in uso all'Assicurato (salvo, se operante, quanto previsto dalla Estensione R.C. E12 - "R.C. proprietà, uso e circolazione di autoveicoli elettrici "Golf car").</p> <p>Ed inoltre, relativamente alla proprietà del fabbricato, sono esclusi i danni:</p> <p>1) da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stitilicidio ed in genere da insalubrità dei locali;</p> <p>2) da attività esercitate nel fabbricato assicurato all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.</p>
<b>Esclusioni R.C.O.</b>	<p>La garanzia R.C.O. non è valida:</p> <p>a) per le malattie professionali (salvo quanto previsto dalla specifica garanzia "R.C. Malattie professionali");</p> <p>b) per i danni derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;</p> <p>c) per i danni derivanti da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;</p> <p>d) per i danni di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;</p> <p>e) per i danni derivanti da campi elettromagnetici;</p> <p>f) per i danni direttamente o indirettamente derivanti da: guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse.</p>



## Che cosa NON è assicurato?

<b>Esclusioni R.C. Malattie Professionali</b>	<p>La garanzia R.C. Malattie Professionali non vale:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) per i prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;</li><li>2) per le malattie professionali conseguenti:<ol style="list-style-type: none"><li>a) all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;</li><li>b) all'intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dell'Assicurato o dei rappresentati legali dell'impresa.</li></ol></li></ol> <p>La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia R.C. Malattie Professionali oppure dopo 12 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;</li><li>4) per le malattie professionali derivanti da campi elettromagnetici;</li><li>5) per le malattie professionali di qualsiasi natura connesse o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego dell'amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto, del silicio e prodotti derivati;</li><li>6) per le malattie professionali derivanti dall'utilizzo di prodotti o componenti geneticamente modificati;</li><li>7) per le malattie professionali connesse a contagio da virus HIV e sindrome di Creutzfeld-Jacobs (BSE);</li><li>8) per le malattie professionali imputabili a fumo attivo e passivo;</li><li>9) per le malattie provocate da reali o presunti comportamenti vessatori in genere negli ambienti di lavoro posti in essere da colleghi e/o superiori; quali a titolo esplicativo: molestie sessuali, razziali o rivolte ai disabili o molestie di altra natura; da qualsiasi tipo di discriminazione, diretta o indiretta; da mobbing.</li></ol>
<b>Esclusioni Fermo attività</b>	<p style="text-align: center;"><b>Che cosa non è assicurato Sezione D - FERMO ATTIVITA'</b></p> <p>AXA non risponde delle perdite o delle spese conseguenti ad un sinistro, ancorché indennizzabile a termini della Sezione A - "Incendio":</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) causato da: maremoto, eruzione vulcanica;</li><li>2) causato o verificatosi in occasione di atti di terrorismo;</li><li>3) causato da: terremoto o da inondazione o alluvione (salvo quanto previsto dalla garanzia "Estensione Calamità naturali", se operante);</li><li>4) a cose o beni non assicurati;</li><li>5) mancanza di acqua corrente non direttamente imputabile a guasti all'acquedotto pubblico (es. mancanza di acqua imputabile a siccità o altre cause atmosferiche, a mancato approvvigionamento di acqua da autobotti e/o da autonome riserve idriche in caso di esercizi ricettivi isolati);</li><li>6) a un sinistro che abbia colpito camere o locali inattivi o non utilizzati da più di 12 mesi.</li></ol> <p>AXA non risponde dei giorni di prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) serrata o chiusura decisa autonomamente dalla proprietà o dal gestore non connessa ai danni subiti;</li><li>b) scioperi del personale della struttura, anche se l'astensione dal lavoro è connessa ai danni subiti;</li><li>c) difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra e simili;</li><li>d) difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività e imputabili ad eventi eccezionali o a causa di forza maggiore (quali, a titolo di esemplificativo: calamità naturali, rischio ambientale o sanitario, eventi politici nazionali o internazionali che impediscano o rallentino le forniture).</li></ol>
<b>Esclusioni Cyber Risks</b>	<p>AXA non indennizza:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) i costi per sostituzione di parti hardware o supporti di dati (es. dischi esterni o removibili, hard disk e materiale fisso ad uso memoria di massa), anche se direttamente o indirettamente conseguenti al sinistro stesso;</li><li>2) le spese sostenute oltre le 72 ore successive al momento in cui si è verificato il primo intervento di assistenza informatica, anche se direttamente o indirettamente conseguenti al sinistro stesso, e/o anche se rilevate o riscontrate successivamente;</li><li>3) i costi o le spese sostenute per la ricostruzione di dati danneggiati o distrutti sostenute oltre le 72 ore successive al momento in cui si è verificato il primo intervento di assistenza informatica anche se direttamente o indirettamente conseguenti al sinistro stesso, e/o anche se rilevate o riscontrate successivamente;</li></ol>



## Che cosa NON è assicurato?

<b>Esclusioni Cyber Risks</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>4) i costi o le spese sostenute per aggiornare, ripristinare, sostituire, migliorare il sistema informatico rispetto a quello esistente prima del sinistro o, in genere, per il miglioramento di applicazioni, di sistemi o di reti dell'Assicurato;</li><li>5) i costi o le spese straordinarie dovute a difficoltà di reperimento di hardware o software necessari all'attività di ripristino o imputabili ad eventi eccezionali o a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;</li><li>6) i costi o le spese sostenute per ripristinare computer, server o sistemi informatici inutilizzati o inattivi;</li><li>7) i costi o le spese sostenute per l'assistenza informatica qualora si sia verificata la cessazione definitiva dell'attività dovuta o meno al verificarsi del sinistro (insolvenza, liquidazione o fallimento dell'Assicurato);</li><li>8) i costi o le spese sostenute per frode, atto doloso od omissioni intenzionali posti in essere dall'Assicurato;</li><li>9) l'estorsione informatica;</li><li>10) le spese ed i costi determinati da circostanze, richieste di risarcimento e/o eventi assicurati esistenti prima od alla data di decorrenza della presente polizza che l'Assicurato conosceva o delle quali poteva avere conoscenza, atte a generare un successivo sinistro o evento assicurato;</li><li>11) le spese legali o i costi e spese di altri professionisti diversi dall'assistenza informatica;</li><li>12) i costi o le spese relative a qualsiasi altro danno indiretto o qualsiasi perdita patrimoniale conseguente direttamente o indirettamente al sinistro informatico stesso, quali a titolo esemplificativo: multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni inflitte al Contraente/Assicurato per conseguenze del ritardato o mancato pagamento obbligazioni di natura fiscale, di contributi previdenziali, amministrativi e simili; nonché per qualsiasi richiesta di risarcimento di terzi per danni per qualsiasi causa conseguente al sinistro informatico stesso o per mancato o ritardato di impegni contrattuali o accordi formali.</li></ol>
<b>Esclusioni Tutela Legale</b>	<p><b>Che cosa non è assicurato Sezione E - TUTELA LEGALE e ASSISTENZA</b></p> <p>La garanzia è esclusa per:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;</li><li>- fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;</li><li>- materia fiscale e tributaria e materia amministrativa, salvo quanto espressamente previsto nella Difesa penale;</li><li>- controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei, in genere;</li><li>- controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l'attività indicata in polizza;</li><li>- controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili;</li><li>- vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;</li><li>- controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;</li><li>- controversie per le quali il valore in lite sia pari o inferiore a 500 euro (1.000 euro per il pacchetto sicurezza);</li><li>- controversie aventi oggetto comportamenti antisindacali o licenziamenti collettivi;</li><li>- controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o a operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda.</li></ul>
<b>Esclusioni Assistenza</b>	<p>Esclusioni - Limiti di Responsabilità</p> <p>1 - Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;</li><li>b) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;</li><li>c) dolo o colpa grave dell'Assicurato, compreso il suicidio o tentato suicidio;</li><li>d) atti di pura temerarietà dell'Assicurato;</li><li>e) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura.</li></ol> <p>2 - AXA non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.</p> <p>3 - AXA non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio di AXA e AXA Assistance.</p>



## Che cosa NON è assicurato?

<b>Esclusioni Copertura Travel</b>	<p>Sono esclusi dall'assicurazione tutte le prestazioni qualora l'Assicurato non abbia preventivamente contattato la Centrale Operativa.</p> <p>Sono altresì esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente o indirettamente da:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, o tentativo di usurpazione di potere;</li> <li>atti di terrorismo in genere, compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico;</li> <li>radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari e sue componenti;</li> <li>trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, esplosioni nucleari ed altri sconvolgimenti della natura;</li> <li>inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale;</li> <li>spese di ricerca dell'Assicurato in mare, lago, montagna o deserto;</li> <li>dolo o colpa dell'Assicurato;</li> <li>spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, a meno che non si tratti di i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa. In caso di mezzi di soccorso attivati dalle Forze dell'Ordine e fatturati al Cliente, viene riconosciuto il rimborso fino alla concorrenza del limite previsto.</li> </ol>
<b>Restrizioni Internazionali - Inefficacia del contratto</b>	<p style="text-align: center;"><b>Per tutte le sezioni di polizza</b></p> <p>In nessun caso gli assicuratori / i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America, ove applicabili in Italia.</p>



## Ci sono limiti di copertura?

Di seguito tabella riassuntiva dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie previsti in polizza per le varie Sezioni.

<b>Limiti di copertura Sezione A - INCENDIO</b>			
<b>Beni</b>	<b>Limite di indennizzo per l'unità tecnica A2 - Contenuto</b>		
Enti particolari (compresi supporti dati)	5% della somma assicurata con il massimo di 6.000 euro per sinistro.		
Oggetti particolari	10% della somma assicurata con il massimo di 100.000 euro per sinistro, con il massimo di 15.000 euro per singolo quadro, mobile di antiquariato, tappeto ed oggetto d'arte, servizio di argenteria. Per "Residenza d'epoca (Cod. attività 1440)", il limite massimo per sinistro è elevato a: 10% della somma assicurata con il massimo di 200.000 euro.		
Valori	10% della somma assicurata con il massimo di 6.000 euro per sinistro.		
Effetti personali dell'Assicurato o dei suoi addetti	5% della somma assicurata con il massimo di 2.000 euro per sinistro, comunque con il limite di 500 euro per singolo oggetto.		
<b>Garanzia Base</b>	<b>Scoperto</b>	<b>Franchigia (minimo di scoperto)</b>	<b>Limite di indennizzo</b>
Urto veicoli stradali (o natanti)	-	150 euro	-
Spese di demolizione e sgombero - Spese di ricollocamento del Contenuto	-	-	10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza col massimo di 100.000 euro per sinistro
<b>Condizioni speciali (Sempre operanti)</b>	<b>Scoperto</b>	<b>Franchigia (minimo di scoperto)</b>	<b>Limite di indennizzo</b>
Oneri di urbanizzazione Maggiori costi di ricostruzione	-	-	10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza
Oneri di riprogettazione del fabbricato	-	-	2% della somma assicurata A1 - "Fabbricato" col massimo di 10.000 euro per sinistro/anno
Contenuto presso terzi e presso fiere e mostre	-	-	10% della somma assicurata A2 - "Contenuto" col massimo di 50.000 euro per sinistro

**Ci sono limiti di copertura?**

<b>Condizioni speciali (Sempre operanti)</b>		<b>Scoperto</b>	<b>Franchigia (minimo di scoperto)</b>	<b>Limite di indennizzo</b>
Procedure concorsuali Fabbricati o locali separati inattivi	Incendio, esplosione o scoppio	10%	Minimo o franchigia previsto in polizza	Nessuna variazione rispetto agli altri limiti previsti in polizza
	Atti dolosi, atti vandalici e sabotaggio	20%		
Onorari dei periti		-	-	10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza col minimo di 1.000 ed il massimo di 6.000 euro
<b>Garanzie Complementari (Opzionali)</b>		<b>Scoperto</b>	<b>Franchigia (minimo di scoperto)</b>	<b>Limite di indennizzo</b>
Fenomeni elettrici (A3)		Scoperto indicato in polizza	Minimo indicato in polizza	Somma assicurata A3 - "Fenomeni Elettrici" per sinistro/anno
Integrazione spese di demolizione e sgombero (A4)		-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>per operazioni di bonifica del suolo 15% della somma assicurata A4 col massimo di 20.000 euro per sinistro;</li> <li>per eventuali residui radioattivi 10% della somma assicurata A4 col massimo di 10.000 euro per sinistro.</li> </ul>
Ricorso terzi (A5)		-	-	20% del massimale assicurato (A5) per i danni derivanti da interruzioni di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.
Lastre e insegne (A6)		-	100 euro	Somma assicurata A6 - "Lastre e insegne" per sinistro/anno. Limite per singola lastra/insegna /lucernario indicato in polizza.
Pannelli fotovoltaici (A7)		Scoperto indicato in polizza	Minimo indicato in polizza	Somma assicurata A7 - "Pannelli fotovoltaici" per sinistro/anno. Limite di 2.000 euro per azione del fulmine. I danni da fenomeni elettrici ad impianti facenti parte dei pannelli fotovoltaici sono prestati, se operante, con i limiti e norme della garanzia A3 - "Fenomeni elettrici"
Mancato Freddo (A8) (alimenti in refrigerazione o temperatura controllata)		Scoperto indicato in polizza	Minimo indicato in polizza	Somma assicurata A8 - "Mancato Freddo"
Atti dolosi (A9)	Atti vandalici e dolosi (E16)	Scoperto indicato in polizza	Minimo indicato in polizza	80% della somma assicurata relativa alla singola partita o unità tecnica colpita da sinistro.
		-	-	Limite di 1.000 euro per guasti cagionati dai ladri a porte e serramenti.
	Atti di terrorismo (E99)	Scoperto indicato in polizza	Minimo indicato in polizza	80% della somma assicurata relativa alla singola partita o unità tecnica colpita da sinistro, comunque col massimo di 5.000.000 euro per sinistro.
Eventi Naturali (A10)	Eventi atmosferici (E13)	Scoperto indicato in polizza	Minimo indicato in polizza	-
	Grandine (E27)	Scoperto indicato in polizza	Minimo indicato in polizza	50.000 euro per sinistro/anno con il sottolimito di 5.000 euro per sinistro per pannelli solari
	Sovraccarico neve (E25)	Scoperto indicato in polizza	Minimo indicato in polizza	30% della somma assicurata relativa alla singola partita o unità tecnica A1 - "Fabbricato" e/o A2 - "Contenuto", colpita da sinistro.



## Ci sono limiti di copertura?

Garanzie Complementari (Opzionali)		Scoperto	Franchigia (minimo di scoperto)	Limite di indennizzo
Danni da acqua (A11)	Acqua condotta (E22)	-	Franchigia indicata in polizza	10% della somma assicurata alla unità tecnica A2 - "Contenuto", con il limite massimo di 50.000 euro, per sinistro/anno, per enti posti nei piani interrati e/o seminterrati.
	Occlusione condutture (E35)			10.000 euro per sinistro/anno
	Rigurgito di fognature (E37)			10.000 euro per sinistro/anno
	Gelo (E38)			10.000 euro per sinistro/anno
	Colaggio sprinkler (E23)			15.000 euro per sinistro/anno
	Ricerca guasti (E21)			<ul style="list-style-type: none"> <li>limite massimo di indennizzo, per sinistro e per anno, pari all'1% della somma assicurata all'unità tecnica A1 - "Fabbricato", con il minimo di 3.000 euro e, in ogni caso, con un massimo di 20.000 euro.</li> <li>2.500 euro per tubi interrati e gelo.</li> </ul>
	-	150	1.000 euro per sinistro/anno per spese sostenute per riparare o sostituire le parti di condutture gas.	
Acqua piovana Allagamenti (A12)	Acqua piovana (E30)	Scoperto indicato in polizza	Minimo indicato in polizza	15.000 euro per sinistro/anno
	Allagamenti (E14)	Scoperto indicato in polizza	Minimo indicato in polizza	30% della somma assicurata relativa alla singola partita o unità tecnica colpita da sinistro. 10% della somma assicurata alla unità tecnica A2 - "Contenuto", con il limite massimo di 100.000 euro per sinistro/anno per enti posti nei piani interrati e/o seminterrati.
Garanzie Complementari (Opzionali)		Franchigia (con minimo)		Limite di indennizzo
Inondazione - Alluvione (A13) Formula con Franchigia		Franchigia pari all'1% (o altra diversa percentuale indicata in polizza) delle somme assicurate A1 - "Fabbricato" + A2 - "Contenuto" col minimo di 15.000 euro per sinistro.		Limite massimo di indennizzo del 50% (o altra diversa percentuale indicata in polizza) della somma assicurata per singola partita, con il limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno in valore assoluto indicato in polizza.
Terremoto (A14) Formula con Franchigia		Franchigia pari all'1% (o altra diversa percentuale indicata in polizza) delle somme assicurate A1 - "Fabbricato" + A2 - "Contenuto" col minimo di 25.000 euro per sinistro.		Limite massimo di indennizzo del 50% (o altra diversa percentuale indicata in polizza) della somma assicurata per singola partita, con il limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno in valore assoluto indicato in polizza.
Garanzie Complementari (Opzionali)		Scoperto	Franchigia (minimo di scoperto)	Limite di indennizzo
Inondazione - Alluvione (A13) Formula con Scoperto		10%	minimo di 15.000 euro per sinistro	Limite massimo di indennizzo del 50% (o altra diversa percentuale indicata in polizza) della somma assicurata per singola partita, con il limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno in valore assoluto indicato in polizza.
Terremoto (A14) Formula con Scoperto		10%	minimo di 25.000 euro per sinistro	Limite massimo di indennizzo del 50% (o altra diversa percentuale indicata in polizza) della somma assicurata per singola partita, con il limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno in valore assoluto indicato in polizza.

**Ci sono limiti di copertura?**

Estensioni di garanzie (A15) (Opzionali)		Scoperto	Minimo di scoperto	Limite di indennizzo
CA2 - Cose all'aperto	Tende per esterno	-	250 euro	5.000 euro per sinistro/anno
	Arredamento e giochi all'aperto	10%	500 euro	10.000 euro per sinistro/anno
605 - Reimpianto alberi		10%	500 euro	25.000 euro per sinistro/anno
606 - Piazzali, lastricati, strade interne		-	-	10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza col massimo di 50.000 euro.
G46 - Differenziale storico/artistico		10%	1.000	30% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza col massimo di 100.000 euro, per sinistro/anno
TE99 - Trasporti eccezionali		-	-	Maggiori costi fino a concorrenza della somma assicurata all'unità tecnica A4 - "Integrazione spese di demolizione e sgombero".
PP10 - Perdita pigioni		-	-	Massimo di un anno e sino alla concorrenza del 10% del valore che compete ad ogni singolo fabbricato sinistrato.
FAP01 - Eventi atmosferici a fabbricati aperti e tettoie		Scoperto E13 Eventi atmosferici indicato in polizza	Minimo E13 Eventi atmosferici indicato in polizza	20.000 euro per sinistro/anno
990 - Rete antincendio con o senza riserva idrica		5%	-	Lo scoperto 5% opera in caso di sinistro incendio qualora si rilevi la non corrispondenza con quanto dichiarato.
991 - Sistemi di rilevazione antincendio		5%	-	
992 - Sistemi automatici di spegnimento incendio ad acqua		5%	-	
993 - Presenza di porte tagliafuoco (Porte Rei 90 o superiori)		5%	-	
Garanzie Complementari (Opzionali)		Scoperto	Franchigia (minimo di scoperto)	Limite di indennizzo
Guasti Macchine (A16)		Scoperto indicato in polizza	Minimo indicato in polizza	Somma assicurata A16 - "Guasti Macchine" per sinistro/anno.
Maggiori spese per il proseguimento dell'attività (A17)		-	-	Maggiori spese sostenute nei 3 mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.
Veicoli dei clienti (A18)	Veicoli dei clienti (A18)	Veicoli dei clienti (A18)	Veicoli dei clienti (A18)	Somma assicurata a primo rischio assoluto A18 - "Veicoli dei clienti" per sinistro/anno.
	Altri danni indennizzabili	-	-	Limite di indennizzo per veicolo a motore di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 150.000 euro per autoveicoli;</li> <li>• 20.000 euro per motocicli, quadricicli, motocarrozette;</li> <li>• 3.000 euro per ciclomotori.</li> </ul>

**Ci sono limiti di copertura?****Limiti di copertura Sezione B - FURTO E RAPINA**

<b>Beni</b>	<b>Limite di indennizzo per l'unità tecnica B1 - Contenuto</b>	
Oggetti pregiati	50% della somma assicurata, con il massimo di 10.000 euro per singolo oggetto relativamente a oggetti pregiati: quadri, statue di valore artistico, tappeti, arazzi, sculture, mobili ed oggetti di antiquariato, oggetti e servizi di argenteria, oggetti d'arte (o pezzo di singola collezione). Per i rischi classificati "Residenza d'epoca", il limite si intende elevato a 70% della somma assicurata, con il massimo di 15.000 euro per singolo oggetto pregiato.	
Valori ovunque riposti	10% della somma assicurata, con il massimo di 2.000 euro, per valori ovunque riposti (es. mobili, casseti, registratori di cassa) sempre che collocati all'interno dei locali contenenti i beni assicurati.	
Valori custoditi in cassaforte (cassaforte a muro o cassaforte mobile di peso non inferiore a 200 Kg. o cassaforte mobile di peso non inferiore a 100 Kg. saldamente ancorata o fissata a muri e/o pavimenti)	30% della somma assicurata, con il massimo di 6.000 euro, per valori custoditi in cassaforte a muro o cassaforte mobile di peso non inferiore a 200 Kg. o cassaforte mobile di peso non inferiore a 100 Kg. saldamente ancorata o fissata a muri e/o pavimenti, sempre che l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi previsti in polizza abbia poi violato tale mezzo di custodia mediante rottura o scasso. I due limiti (valori ovunque riposti e valori in cassaforte) non sono cumulabili tra loro (resta fermo il massimo di 6.000 euro).	
Effetti personali dell'Assicurato o dei suoi addetti	10% della somma assicurata con il massimo di 3.000 euro per sinistro comunque con il limite di 500 euro per singolo oggetto.	
Beni dell'esercente contenuti nei locali separati di magazzino o deposito, cantine e soffitte	10% della somma assicurata con il massimo di 600 euro per singolo oggetto per beni dell'esercente contenuti nei locali separati di magazzino o deposito, cantine e soffitte, non comunicanti con i locali principali della struttura ricettiva assicurata.	
<b>Garanzia Base</b>	<b>Importo liquidabile e/o franchigia</b>	<b>Limite di indennizzo</b>
Guasti provocati dai ladri e furto fissi e infissi	-	3.000 euro per sinistro
Atti vandalici	-	10% della somma assicurata B1 - "Contenuto" col massimo di 3.000 euro per sinistro
Spese ed onorari dei periti	-	10% dell'indennizzo pagabile, col minimo di 1.000 euro e massimo di 3.000 euro per sinistro
Spese documentate sostenute per la duplicazione di documenti personali sottratti	-	600 euro sinistro/anno
Spese documentate per la sostituzione delle serrature o per migliorare i mezzi di chiusura dei locali (entro 30 giorni dal sinistro)	-	1.500 euro sinistro/anno
Mezzi di chiusura non conformi	Vedi testo previsto in polizza	
Contenuto presso terzi	-	10% della somma assicurata B1 - "Contenuto" col massimo di 20.000 euro per sinistro/anno
Contenuto presso fiere e mostre	80% restando il 20% a carico dell'Assicurato	20% della somma assicurata B1 - "Contenuto" col massimo di 20.000 euro per sinistro/anno
Indennizzo enti particolari (compresi i supporti dati)	Solo le spese sostenute entro 12 mesi dal sinistro	30% della somma assicurata B1 - "Contenuto Furto"

**Ci sono limiti di copertura?**

Garanzie Complementari (Opzionali)		Scoperto	minimo di scoperto	Limite di indennizzo
Cose consegnate o non consegnate dai clienti (B2)	punto a) valori e preziosi nei mezzi di custodia	-	-	Somma assicurata B2 - "Cose consegnate o non consegnate dai clienti" per sinistro/anno.
	punto b) altre cose portate dei clienti (consegnate o non consegnate) poste in locali chiusi adibiti a deposito ad uso comune	10%	50 euro per singolo oggetto	Somma assicurata B2 - "Cose consegnate o non consegnate dai clienti" per sinistro/anno.  Limite massimo di 1.000 euro per singolo oggetto per sci, snowboard, scarponi, windsurf, biciclette, mountain bike, bici elettriche (o a pedalata assistita), canoe, canotti, gommoni ed altre attrezzature sportive in genere.  Qualora in caso di sinistro furto risulti che i locali adibiti ad uso comune, non avessero mezzi di chiusura o protezione protetti in modo da opporre una minima resistenza ai tentativi di effrazione/scasso o che il furto è avvenuto senza scasso, AXA corrisponderà all'Assicurato il 50% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 50% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.
FURTO VEICOLI DEI CLIENTI parcheggiati all'aperto nell'area dell'esercizio ricettivo (B3)		10%	150 euro per sinistro	Limite di indennizzo per veicolo a motore di: - 50.000 euro per autoveicoli; - 15.000 euro per motocicli, quadricicli, motocarrozzette; - 2.000 euro per ciclomotori.
		L'assicurazione furto degli autoveicoli (o quadricicli) all'aperto è operante anche se il furto è avvenuto senza violare le difese esterne e/o senza rottura o scasso di recinzioni e/o di mezzi di chiusura (es. cancelli di accesso non chiusi, accesso delimitato da semplice sbarra o catene, ecc.).  Se il furto dei veicoli (anche ciclomotori e motocicli) dei clienti posti nell'autorimessa è avvenuto violando le difese esterne e/o i mezzi di chiusura, mediante rottura e/o scasso degli accessi dell'autorimessa, l'assicurazione furto è operante senza applicazione di scoperto e relativo minimo.		
FURTO VEICOLI DEI CLIENTI parcheggiati in autorimessa o area cintata chiusa (B4)		10%	150 euro per sinistro	Limite di indennizzo per singolo veicolo a motore di: - 50.000 euro per autoveicoli; - 15.000 euro per motocicli, quadricicli, motocarrozzette; - 2.000 euro per ciclomotori; - 1.000 euro per bagagli ed effetti personali posti all'interno di autoveicoli.
		Qualora in caso di sinistro furto risulti che l'autorimessa o l'area cintata di pertinenza dell'esercizio ricettivo, non avesse mezzi di chiusura o protezione protetti in modo conforme oppure che il furto è avvenuto senza rottura e/o scasso dei mezzi di protezione e chiusura, AXA corrisponderà all'Assicurato il 60% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 40% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.		

**Ci sono limiti di copertura?**

Estensioni Furto B5 (Opzionali)	Importo liquidabile		Limite di indennizzo
	Scoperto	minimo di scoperto	
433 - Guasti provocati dai ladri - Integrazione	-	-	Ulteriore somma pari a 3.000 euro per sinistro/anno, in aumento al limite di 3.000 euro, previsto in garanzia base per l'unità tecnica B1 - "Contenuto"
PR30 - Portavalori	90% restando il 10% a carico dell'Assicurato		3.000 euro per sinistro/anno
PR60 - Portavalori (fino a 6.000 euro)	90% restando il 10% a carico dell'Assicurato		6.000 euro per sinistro/anno
CA3 - Cose all'aperto	20%	250 euro per sinistro	10% della somma assicurata B1 - "Contenuto" col massimo di 2.000 euro per sinistro/anno
C828 - Distributori automatici	10%	100 euro per sinistro	10% della somma assicurata B1 - "Contenuto" col massimo di 2.000 euro per sinistro/anno
434B - Impianto di allarme antifurto	80% restando il 20% a carico dell'Assicurato in caso mancato funzionamento		-
488C - Presenza di impianto antifurto	detrazione forfettaria di 1.000 euro per sinistro in caso di mancato funzionamento		-

**Limiti di copertura Sezione C - RESPONSABILITÀ CIVILE**

C1 - Garanzia Base R.C.T.	Scoperto	Franchigia (o minimo di scoperto)	Limite di indennizzo
Proprietà dei fabbricati	-	250 euro per danni da acqua	Massimale R.C. assicurato alla unità tecnica C1
Servizio di parrucchiere: danni cagionati ai capi di vestiario indossati dei clienti	-	150 euro	2.000 euro per sinistro/anno
Smercio di prodotti alimentari somministrati o venduti			1.000.000 euro per sinistro/anno

*Franchigia Frontale per danni a cose - La garanzia Responsabilità Civile Terzi, opera per danni a cose con la franchigia R.C.T. per sinistro indicata nella scheda di polizza Mod. 2004, quando valorizzata. Qualora le garanzie presenti in polizza prevedano franchigie o minimi di scoperto maggiori, si intenderanno operanti questi ultimi.*

Condizioni Speciali R.C.T.	Scoperto	Franchigia (o minimo di scoperto)	Limite di indennizzo
Committenza auto (C.S. 1)	-	150 euro	Massimale R.C. assicurato alla unità tecnica C1
Responsabilità dall'uso di armi per legittima difesa (C.S. 2)	-	-	1.000.000 euro per sinistro
R.C. personale dei soggetti non dipendenti al servizio della struttura (C.S. 3)	per lo svolgimento di attività sportive, di animazione ed intrattenimento dei clienti	-	50% del massimale R.C. assicurato alla unità tecnica C1 per sinistro/anno
	da servizio baby club e/o animazione minori	-	250 euro per danni a cose 500.000 euro per sinistro/anno
Danni a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio (C.S. 4)	-	-	500.000 euro sinistro/anno 50.000 euro per sinistro per campeggi
Danni da operazioni di carico e scarico (C.S. 5)	10%	250 euro	5% del massimale R.C. assicurato alla unità tecnica C1 per sinistro/anno
	10%	150 euro se operante la garanzia E11 - "Veicoli dei clienti"	

**Ci sono limiti di copertura?**

Condizioni Speciali R.C.T.		Scoperto	Franchigia (o minimo di scoperto)	Limite di indennizzo	
Prelievo e consegna di attrezzature, scorte e prodotti (C.S. 6)		-	250 euro	Massimale R.C. assicurato alla unità tecnica C1	
Danni a veicoli dei prestatori di lavoro e fornitori parcheggiati negli spazi di pertinenza dell'impresa assicurata (C.S. 7)		10%	300 euro per veicolo danneggiato	Massimale R.C. assicurato alla unità tecnica C1	
Danni da interruzione o sospensione di attività (C.S. 8)		10%	1.500 euro	5% del massimale R.C. assicurato alla unità tecnica C1 con il massimo di 250.000 euro per sinistro/anno	
Danni da inquinamento accidentale (C.S. 9)		10%	1.500 euro	100.000 euro per sinistro/anno	
Committenza di lavori di straordinaria manutenzione (C.S. 10)		20%	1.000 euro	250.000 euro Per sinistro/anno	
Attività di intrattenimento e arte varia (C.S. 11)	per danni cagionati a terzi	-	250 euro per danni a cose	Massimale R.C. assicurato alla unità tecnica C1	
	per danni subiti da artisti ed orchestrali per i quali l'Assicurato sia ritenuto responsabile	-	-	500.000 euro per sinistro/anno	
Danni causati dagli animali - Attività di agriturismo (C.S. 12)		-	250 euro	Massimale R.C. assicurato alla unità tecnica C1	
Organizzazione di gite ed escursioni(C.S. 13) per danni subiti dai clienti per i quali l'Assicurato sia ritenuto responsabile		-	-	500.000 euro per sinistro/anno	
Errato trattamento di dati personali (C.S. 15) - Legge sulla "Privacy" D.Lgs. n. 196/2003		10%	250 euro	25.000 euro per sinistro/anno	
Garanzie Complementari (Opzionali)		Scoperto	Franchigia (o minimo di scoperto)	Limite di indennizzo	
Garanzia R.C.O. - Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro		-	2.500 euro per ogni infortunato per danni ai sensi del codice Civile (c.d. danno civilistico)	massimale R.C. assicurato alla unità tecnica C1	
R.C. dell'albergatore (cose consegnate e non consegnate) (C2)	Cose consegnate	Cose consegnate non riposte nei mezzi di custodia	10%	150 euro per cliente ospite	Limite per cose consegnate per cliente indicato in polizza all'unità tecnica C2
		Per gioielli o preziosi consegnati riposti in mezzi di custodia	-	-	
		Per danni da lavatura, stiratura, smacchiatura	10%	100 euro per capo danneggiato	
	Cose non consegnate	Cose non consegnate (cose portate nella struttura ricettiva)	10%	150 euro per cliente ospite	Limite per cose non consegnate per cliente indicato in polizza all'unità tecnica C2
		Per valori o preziosi in cassaforte poste nelle camere/appartamenti	-	-	
	Fermo quanto sopra indicato (con esclusione dei danni da lavatura, stiratura, smacchiatura), nel caso di più clienti ospiti danneggiati da un unico evento, il limite per sinistro e per anno, è pari a:				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 100 volte il limite per cliente indicato in polizza in caso di distruzione o deterioramento in seguito ad incendio, esplosione scoppio;</li> <li>- 5 volte il limite per cliente indicato in polizza in caso di sottrazione o danneggiamento o deterioramento diverso da incendio, esplosione scoppio.</li> </ul>				
Cose dei clienti portate o consegnate poste in locali ad uso comune		10%	50 euro per singolo oggetto danneggiato / sottratto	Limite di 500 euro per singolo oggetto e limite massimo di 1.000 euro per sinistro	

**Ci sono limiti di copertura?**

Estensioni R.C. (C4) (Opzionali)		Scoperto	Franchigia (o minimo di scoperto)	Limite di indennizzo
R.C. Malattie professionali (A23)		-	5.000 euro per persona	50% del massimale R.C. assicurato alla unità tecnica C1 con il massimo di 1.000.000 euro per persona/sinistro/anno
R.C. Malattie professionali - Estensione progressa illimitata (A231)		-	10.000 euro per persona	250.000 euro per sinistro/anno
R.C. derivante dai servizi di ristorazione (C5)	Attività di catering, pranzi, cene, rinfreschi presso terzi	-	250 euro per danni a cose	Massimale R.C. assicurato alla unità tecnica C1
	Cose portate dai clienti nei locali di ristorazione (o catering)	10%	100 euro per cliente danneggiato	Limite di 500 euro per ogni cliente danneggiato e limite massimo 10.000 euro per sinistro/anno
R.C. Impianti sportivi, palestre e piscine (C6)	Danni derivanti da proprietà ed esercizio	-	250 euro per danni a cose	Massimale R.C. assicurato alla unità tecnica C1
	Cose portate dai clienti ospiti o frequentatori poste in armadietti di spogliatoi	10%	100 euro per cliente danneggiato	Limite di 500 euro per ogni cliente danneggiato e limite massimo di 1.000 euro per sinistro
R.C. Stabilimenti Termali, Centri Benessere & Spa (E4)	Danni derivanti da proprietà ed esercizio	-	250 euro per danni a cose	Massimale R.C. assicurato all'unità tecnica C1, col massimo di 3.000.000 euro per sinistro/anno
	Cose portate dai clienti nei locali di Centro Benessere e Spa	10%	100 euro per cliente danneggiato	Limite di 500 euro per ogni cliente danneggiato e limite massimo 1.000 euro per sinistro/anno
R.C. Centri Benessere & Spa (E5)	Danni derivanti da proprietà ed esercizio	-	250 euro per danni a cose	Massimale R.C. assicurato all'unità tecnica C1, col massimo di 3.000.000 euro per sinistro/anno
	Cose portate dai clienti nei locali di Centro Benessere e Spa	10%	100 euro per cliente danneggiato	Limite di 500 euro per ogni cliente danneggiato e limite massimo 1.000 euro per sinistro/anno
R.C. stabilimenti balneari (E6)		-	250 euro per danni a cose	Massimale R.C. assicurato alla unità tecnica C1
R.C. affittacamere - Conduzione locali (E7)		-	250 euro per danni a cose	150.000 euro per sinistro/anno
Infurtuni subiti da personale non dipendente (E8)	Per danni subiti per i quali l'Assicurato sia ritenuto responsabile	-	-	Massimale R.C. assicurato alla unità tecnica C1
Passeggiate a cavallo - Danni ai cavalieri (E9)  Fino a 20 cavalli	Per danni a cose, terreni e coltivazioni	-	250 euro per danni a cose	Massimale R.C. assicurato alla unità tecnica C1
	Per danni subiti dai cavalieri per i quali l'Assicurato sia ritenuto responsabile	-	-	150.000 euro per sinistro/anno
	<i>Qualora in caso di sinistro risulti che non sia rispettata la condizione prevista del massimo di 20 cavalli, il risarcimento verrà riconosciuto solo in misura parziale, in tal caso AXA corrisponderà l'80% dell'importo indennizzabile a termini di polizza, restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato stesso.</i>			
Discoteca (E10)	Danni derivanti da conduzione e gestione	-	-	50% del massimale R.C. assicurato alla unità tecnica C1 col massimo di 1.000.000 euro per sinistro/anno
	Cose consegnate dai clienti al servizio di guardaroba	10%	100 euro per cliente danneggiato	Limite di 500 euro per ogni cliente danneggiato e limite massimo 1.000 euro per sinistro/anno

**Ci sono limiti di copertura?**

<b>Estensioni R.C. (C4) (Opzionali)</b>		<b>Scoperto</b>	<b>Franchigia (o minimo di scoperto)</b>	<b>Limite di indennizzo</b>
Veicoli dei clienti (E11)	Danni ai veicoli	10%	150 euro per sinistro	50% del massimale R.C. assicurato alla unità tecnica C1 col massimo di 250.000 euro per sinistro/anno. Limite di indennizzo per veicolo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50.000 euro per autoveicoli;</li> <li>• 15.000 euro per motocicli, quadricicli, motocarrozette;</li> <li>• 2.000 euro per ciclomotori.</li> </ul>
	Danni da movimentazione di veicoli in consegna o custodia (chiavi consegnate)	15%	300 euro per veicolo danneggiato	5.000 euro per sinistro/anno
R.C. proprietà, uso e circolazione di autoveicoli elettrici "Golf Car" (E12)	Danni a cose	-	250 euro per sinistro	Limiti di indennizzo per sinistro/anno: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.000 euro per bagagli trasportati;</li> <li>• 50.000 euro per altri danni a cose (compresi veicoli o cose di terzi);</li> <li>• 150.000 euro per danni da incendio degli autoveicoli elettrici "Golf car".</li> </ul>
<b>Garanzia C3 - R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato</b>		<b>Scoperto</b>	<b>Franchigia (o minimo di scoperto)</b>	<b>Limite di indennizzo</b>
Danni da spargimento di acqua o rigurgito		-	250 euro per sinistro	Massimale R.C. assicurato alla unità tecnica C3
Danni da incendio, esplosione e scoppio del fabbricato		-	-	500.000 euro per sinistro 50% del massimale R.C. assicurato alla unità tecnica C3 per anno
Danni a veicoli dei prestatori di lavoro e fornitori parcheggiati negli spazi di pertinenza dell'impresa assicurata (C.S. 7)		10%	300 euro per veicolo danneggiato	Massimale R.C. assicurato alla unità tecnica C3
Danni da interruzione o sospensione di attività (C.S. 8)		10%	1.500 euro	5% del massimale R.C. assicurato alla unità tecnica C3 con il massimo di 250.000 euro per sinistro/anno
Danni da inquinamento accidentale (C.S. 9)		10%	1.500 euro	100.000 euro per sinistro/anno
Committenza di lavori di straordinaria manutenzione (C.S. 10)		20%	1.000 euro	250.000 euro per sinistro/anno
Fabbricati in stato di inattività (cioè non utilizzati da più di 18 mesi)		-	1.000 euro per danni a cose	500.000 euro per sinistro/anno



## Ci sono limiti di copertura?

### Limiti di copertura Sezione D - Fermo Attività

Garanzia Base	Franchigia	Limite di indennizzo
Diaria assicurata	3 giorni	Periodo massimo di indennizzo 90 giorni per sinistro e per anno assicurativo
Garanzia Base		Percentuale di Diaria riconosciuta
Verificarsi casi assicurati previsti ai punti 1), 2), 3), 4), 5) o 6) dell'articolo "Oggetto dell'assicurazione - Casi assicurati"		100% della Diaria assicurata
Verificarsi dell'evento previsto al punto 7) dell'articolo "Oggetto dell'assicurazione - Casi assicurati":		
• con oltre l'80% del totale delle camere/appartamenti della struttura assicurata occupati o prenotati dai clienti		100% della Diaria assicurata
• con oltre il 60% fino al 80% del totale delle camere/appartamenti della struttura assicurata occupati o prenotati dai clienti		60% della Diaria assicurata
• con oltre il 30% fino al 60% del totale delle camere/appartamenti della struttura assicurata occupati o prenotati dai clienti		40% della Diaria assicurata
• con meno del 30% del totale delle camere/appartamenti della struttura assicurata occupati o prenotati dai clienti		Nessun indennizzo
Periodi di chiusura della struttura assicurata		Nessun indennizzo
ESTENSIONE CALAMITÀ NATURALI (Garanzia opzionale)		Percentuale di Diaria riconosciuta
Verificarsi casi assicurati previsti dall'articolo "Estensione calamità naturali"		100% della Diaria assicurata. Comunque con il massimo di 500.000 euro per uno o più sinistri nell'annualità
CYBER RISKS (D2)		Limite per sinistro/anno
Garanzia base		Importo assicurato sinistro/anno indicato in polizza (D2)
<p>Qualora in caso di sinistro risulti che non sia rispettata anche una sola delle condizioni previste dall'articolo "Condizioni preliminari", il rimborso delle spese sostenute verrà riconosciuto solo in misura parziale, in tal caso AXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo indennizzabile a termini di polizza, restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato stesso.</p> <p>Tuttavia AXA corrisponderà l'indennizzo liquidabile a termini di polizza senza alcuna eccezione a tale titolo, qualora uno o più delle condizioni non rispettate siano state ininfluenti, cioè con non abbiano facilitato il verificarsi del sinistro stesso e/o l'entità delle sue conseguenze.</p>		



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>	<p><b>Denuncia di sinistro:</b> Il Contraente o l'Assicurato deve, in caso di sinistro, dare avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.</p> <p>La denuncia di sinistro deve contenere le circostanze e l'importo approssimativo del danno e se possibile l'elenco dei beni distrutti, danneggiati o rubati con l'indicazione del rispettivo valore, la data, il luogo e l'ora in cui il sinistro si è verificato; la dinamica del fatto con gli estremi del contratto di assicurazione, con le generalità degli eventuali soggetti coinvolti nel sinistro (dati anagrafici e codice fiscale), gli eventuali testimoni e le Autorità intervenute (Vigili del fuoco, Polizia, Carabinieri, INAIL, ecc.) ed ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno.</p> <p>Il Contraente o l'Assicurato deve in caso di incendio o sinistro presumibilmente doloso, esplosione, implosione o scoppio, furto, rapina, estorsione o scippo, fare tempestivamente denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo.</p> <p>Le spese sostenute per le spese di salvataggio sono a carico di AXA nei limiti di quanto previsto all'art. 1914 C.C.</p>
---------------------------------------	---



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>	<p>Il Contraente o l'Assicurato deve altresì conservare, sino ad avvenuto sopralluogo del perito incaricato da AXA di stimare il danno, i beni non rubati o rimasti illesi nonché conservare, sino ad avvenuta liquidazione, le tracce e gli indizi materiali del reato o le tracce ed i residui del sinistro senza avere diritto ad indennizzo.</p> <p>Per la gestione dei sinistri Tutela Legale AXA si avvale di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia - Ufficio Tutela Legale - con sede in Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma -Tel. +39 06. 42.115.468 denominata in polizza AXA Assistance.</p> <p>L'Assicurato deve immediatamente denunciare all'Agenzia qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire ad AXA Assistance notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.</p> <p>L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo ad AXA Assistance contemporaneamente alla denuncia di sinistro.</p> <p>L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con AXA e/o con AXA Assistance.</p> <p>In caso di sinistro Tutela Legale l'Assicurato, o chi agisce in sua vece, potrà contattare la Centrale Operativa di AXA Assistance:</p> <p>Per la gestione dei sinistri Assistenza AXA si avvale di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia - Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma - Numero verde 800.44.37.38 (solo per l'Italia) - Tel. +39 / 06.42.115.468 (per chiamate dall'estero) - Fax +39 / 06.47.40.742 denominata in polizza AXA Assistance alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente. La Centrale Operativa è in funzione 24 ore su 24 per accogliere le richieste.</p> <p>La denuncia dovrà essere effettuata il più presto possibile e, in ogni caso, non oltre i 3 giorni successivi. L'inosservanza dei suddetti termini può compromettere il diritto alla prestazione.</p> <p>A parziale deroga, resta inteso che, qualora la persona fisica titolare dei diritti derivanti dal contratto sia nell'oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il sinistro entro i termini previsti, potrà farlo non appena ne sarà in grado e comunque entro i termini di legge (art. 2952 C.C.).</p> <p>Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla Centrale Operativa, ovvero essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di assistenza. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza, AXA Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.</p> <p>AXA ha facoltà di richiedere, ai fini liquidativi, eventuale ulteriore documentazione relativa al sinistro e non perde il diritto di far valere, in qualunque momento ed in ogni caso, eventuali eccezioni anche se abbia iniziato la liquidazione delle prestazioni.</p> <p><b>Prescrizione:</b> I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, fermo restando quanto stabilito dal primo comma dell'art. 2952 C.C., si prescrivono dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 C.C., 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166).</p> <p>Per le assicurazioni di responsabilità civile tale termine decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha chiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di lui l'azione legale.</p>
<b>Obblighi dell'impresa assicuratrice</b>	<p>Per i sinistri delle Sezioni A - Incendio, B - Furto e Rapina, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, AXA provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione, sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato e, in caso di sinistro furto, rapina, estorsione e scippo, dalla documentazione attestante l'esito delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzino alcuno dei casi previsti dall'articolo: "Esclusioni", lettere c) e d) della Sezione B - Furto e Rapina.</p> <p>In caso di sinistro relativo alla Sezione A - "Incendio", se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'articolo: "Esclusioni", lettera d) della Sezione A - Incendio.</p> <p>In caso di sinistro relativo alla garanzia opzionale A16 - "Guasti Macchine", se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla lettera c) delle esclusioni della garanzia A16 - "Guasti Macchine".</p>

 <b>Quando e come devo pagare?</b>	
<b>Premio</b>	<p>Il Contraente può pagare il premio di assicurazione all'intermediario/agente (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni) con le seguenti modalità:</p> <p>a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa per conto della quale operano o a quella per cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;</p> <p>b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).</p> <p>È consentito pagare in contanti i premi per l'assicurazione contro i danni, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto sopra indicato, aventi importo non superiore a 750 euro annui per ciascun contratto.</p> <p>I premi devono essere pagati all'Agenzia/intermediario alla quale è assegnata la polizza o direttamente ad AXA. Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno (salvo per eventuali polizze di durata inferiore c.d. polizze temporanee).</p> <p>Se il contratto prevede l'indicizzazione, il premio di rinnovo annuale è già comprensivo dell'eventuale adeguamento / indicizzazione. Se concesso il frazionamento del premio in più rate (es. 2 rate semestrali), non è previsto alcun interesse di frazionamento. Se previsto il frazionamento e/o se dovuto il premio di regolazione, le rate e/o il premio di regolazione vanno pagate alle scadenze stabilite.</p> <p>Il premio di polizza è sempre comprensivo delle relative imposte di assicurazione.</p>
<b>Rimborso</b>	<p>In caso di recesso esercitato da AXA, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.</p>

 <b>Quando comincia la copertura e quando finisce?</b>	
<b>Durata</b>	<p>Il contratto (salvo diversa pattuizione tra le Parti) è stipulato con formula tacito rinnovo e durata annua. La copertura opera dalla data del pagamento del premio (o rata di premio), se successiva alla sottoscrizione.</p> <p>In mancanza di disdetta, la polizza si rinnova ad ogni scadenza annuale per un altro anno e così successivamente di anno in anno.</p>
<b>Sospensione</b>	<p>Il contratto può incorrere nella sospensione della garanzia nei seguenti casi: in caso di mancato o ritardato pagamento del premio (così come normato dall'articolo "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia").</p>

 <b>Come posso disdire la polizza?</b>	
<p><b>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo Precontrattuale.</b></p>	

 <b>A chi è rivolto questo prodotto?</b>	
<p>Protezione Turismo è un prodotto multigaranzia per le strutture ricettive turistiche in genere, rivolto a imprenditori, titolari e/o proprietari di alberghi, pensioni, residence, Bed &amp; breakfast, affittacamere, ecc.</p>	

 <b>Quali costi devo sostenere?</b>	
<p><b>Costi di intermediazione:</b> le provvigioni relative al prodotto, differiscono in base all'Agenzia/intermediario alla quale è assegnata la polizza ed anche in base al numero e tipo di sezioni di garanzie sottoscritte. Il costo di intermediazione medio (senza considerare eventuali rappels e simili), cioè la provvigione ricorrente annuale standard di prodotto è circa del 23,7% del premio assicurativo imponibile (al netto delle imposte).</p> <p><b>Compensi:</b> il totale da pagare può essere comprensivo dell'eventuale compenso concordato con l'Agente per l'attività di consulenza e assistenza prestata, come consentito dall'art. 106 e ss. del Codice delle Assicurazioni private e relative norme di attuazione. L'importo del compenso è riconosciuto ad ogni ricorrenza annuale della polizza e non è in alcun modo una componente del premio assicurativo, né è ad esso assimilabile.</p>	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
<b>All'impresa assicuratrice</b>	<p>Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione devono essere preliminarmente presentati per iscritto (posta, fax, email/PEC) all'Ufficio Gestione Reclami secondo le seguenti modalità:</p> <p><b>Mail: <a href="mailto:reclami@axa.it">reclami@axa.it</a></b>  <b>PEC: <a href="mailto:reclamiisvapaxa@axa.legalmail.it">reclamiisvapaxa@axa.legalmail.it</a></b>  <b>Posta: AXA ASSICURAZIONI S.p.A. - C.A. Ufficio Gestione Reclami - Corso Como, 17 - 20154 MILANO</b>  <b>Fax: (+39) 02.43.44.81.03</b></p> <p>avendo cura di indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nome e cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante;</li> <li>• numero della polizza e nominativo del Contraente;</li> <li>• numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;</li> <li>• indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;</li> <li>• breve ed esauritiva descrizione del motivo di lamentela;</li> <li>• ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.</li> </ul> <p>Sarà cura della Compagnia fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.</p> <p>Per eventuali reclami aventi ad oggetto il comportamento di un Agente piuttosto che di un collaboratore/dipendente di quest'ultimo, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un periodo di 15 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con il suddetto intermediario e consentire allo stesso di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie e di esprimere le proprie posizioni relativamente all'oggetto del reclamo così come previsto dalla normativa vigente.</p> <p>Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta sia dalla Compagnia che dall'Agente interessato in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta.</p>
<b>All'IVASS</b>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile scrivere all'IVASS Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma; fax 06.42133206, PEC: <a href="mailto:tutela.consumatore@pec.ivass.it">tutela.consumatore@pec.ivass.it</a> fornendo copia del reclamo già inoltrato ad AXA Assicurazioni S.p.A. ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell'IVASS <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> alla sezione "per i Consumatori - Reclami".</p>
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
<b>Mediazione</b>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98).</p>
<b>Negoziazione assistita</b>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa assicuratrice.</p>
<b>Conciliazione paritetica gratuita per l'Assicurato</b>	<p>Tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> - <a href="http://www.ania.it">www.ania.it</a></p>
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie (Arbitrato)</b>	<p><b>Arbitrato irrituale:</b> laddove espressamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti. Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia la volontà di dare avvio alla stessa. La Compagnia provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza.</p> <p>Per la Sezione Danni Indiretti, garanzia Fermo attività in caso di disaccordo sull'operatività della garanzia Fermo Attività e/o sul numero di giorni di diaria da riconoscere necessari per il ripristino, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato se decidere se ed in quale misura, sia dovuto l'indennizzo ad un collegio di tre periti periti nominati uno per Parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il collegio.</p> <p>Questo risiede, a scelta della Parte attrice, presso la sede di AXa o presso la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.</p>

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

**PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:**

### **Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie (Arbitrato)**

Per la Sezione Tutela Legale in caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e la Società e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

AXA Assistance avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. Qualora per la risoluzione di eventuali controversie si dovesse ricorrere in arbitrato, così come regolamentato dall'articolo: "Procedura per la valutazione del danno (Arbitrato irrituale)" o dall'articolo "Disaccordo sull'operatività della garanzia Fermo Attività (Arbitrato irrituale)" o dell'articolo "Gestione del sinistro" della Sezione Tutela Legale, si rammenta la possibilità in ogni caso di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**

L'Area Riservata di AXA è uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia.

Registrarsi è facile bastano codice fiscale e numero di polizza per consultare:

- le tue coperture assicurative in essere;
- le tue condizioni contrattuali (*standard*);
- lo stato del pagamento dei tuoi premi e le relative scadenze.

My AXA è la nuova App dedicata a tutti i nostri clienti, scarica la App da Play Store e App Store!